

Emanato con D.R. n. 4072 del 28.09.2026 e pubblicato in albo informatico di Ateneo il 29.09.2026
in vigore dal 30.09.2026

A cura dell'Area personale – Servizio personale docente



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORESSA ONORARIA E PROFESSORE ONORARIO

Indice

Art. 1 – Ambito e modalità generali di applicazione

Art. 2 – Procedimento

Art. 3 – Requisiti per il conferimento del titolo

Art. 4 – Attribuzioni consentite alle professoresse emerite e onorarie e ai professori emeriti e onorari

Art. 5 – Altre forme di collaborazione tra professoresse emerite e onorarie e professori emeriti od onorari con l'Ateneo

Art. 6 – Associazione delle professoresse emerite e onorarie e dei professori emeriti od onorari

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito e modalità generali di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per il conferimento del titolo di professoressa/professore emerita/o (d'ora in poi, "PE") o di professoressa/professore onoraria/o (d'ora in poi, "PO") da parte dell'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi, "Università" o "Ateneo"), in osservanza dell'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 (*"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"*), come sostituito dall'art. 53 della L. n. 182/2025, nonché del D.M. 20 marzo 2026 prot. n. 261 (*"Definizione dei requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592/1933"*). Il Regolamento individua, inoltre, le attribuzioni consentite ai PE e ai PO.

2. Il titolo di PE può essere conferito alle professoresse ordinarie e ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accoglimento delle dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più Università, nel ruolo di professore di prima fascia alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni, computandosi a tal fine anche gli anni di servizio dell'eventuale periodo di straordinariato. Fatto salvo quanto previsto al

comma 5, il requisito temporale della prestazione del servizio si intende soddisfatto quando l'interessato/a abbia svolto attività istituzionali nei venti anni accademici previsti.

3. Il titolo di PO può essere conferito alle professoresse ordinarie e ai professori ordinari entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accoglimento delle dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici come professore universitario di ruolo, presso una o più Università, alla data del collocamento a riposo o dell'accoglimento delle dimissioni, computandosi a tal fine anche gli anni di servizio dell'eventuale periodo di straordinariato. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il requisito temporale della prestazione del servizio si intende soddisfatto quando l'interessato abbia svolto attività istituzionali nei quindici anni accademici previsti.

4. La successione degli atti deliberativi previsti all'art. 2 deve tenere conto del termine di novanta giorni per la trasmissione della proposta al Ministero, decorrenti dalla scadenza del biennio di cui ai commi 2 e 3.

5. Sono inclusi nel computo di cui ai commi 2 e 3 eventuali periodi di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980 o di altre aspettative senza assegni concesse ai sensi di legge.

6. I titoli di cui ai commi 2 e 3 sono conferiti dal Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del rettore previa deliberazione favorevole del senato accademico, sentito il dipartimento dove la professoressa/il professore ha prestato servizio.

7. Ai PE e ai PO non possono competere prerogative accademiche.

8. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.

Art. 2 – Procedimento

1. Il procedimento, avuto riguardo a quanto disposto all'art. 1 comma 4, inizia con delibera del consiglio dell'ultimo dipartimento di afferenza del/della docente interessato/a, con la quale si esprime preventivo parere favorevole al conferimento del titolo sulla base del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

L'iniziativa può essere del direttore del dipartimento oppure di uno o più docenti che manifestino adesione all'iniziativa con comunicazione al medesimo. La delibera è corredata da una relazione sulle attività svolte in servizio dall'interessato/a in coerenza con i criteri previsti dall'art. 3 del presente Regolamento; il direttore del dipartimento inserisce il punto, di norma, all'ordine del giorno della successiva riunione del consiglio di dipartimento nella composizione dei soli professori ordinari. Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

2. Il relativo verbale, unitamente alla documentazione dei requisiti previsti - consistente nella relazione sulle attività svolte e nell'autocertificazione dell'interessato/a del possesso del requisito di cui all'art.3, comma 1, lettera a2) - , è trasmesso al rettore il quale, acquisita al riguardo deliberazione favorevole del senato accademico, formula la proposta al competente Ministero entro il termine di cui all'art. 1 comma 4. A seguito della richiesta della menzionata autocertificazione, l'interessato/a ha facoltà di rinunciare all'eventuale conferimento del titolo.

3. A seguito del conferimento del titolo da parte del competente Ministro, l'elenco dei PE e dei PO pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo viene aggiornato.

Art. 3 – Requisiti per il conferimento del titolo

1. Per l'approvazione della proposta e il conferimento del titolo, oltre al requisito della richiesta anzianità di servizio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, è richiesto in ogni caso il soddisfacimento del requisito di cui alla seguente lettera a) e quello di almeno due tra i requisiti di cui alle lettere da b) a f):

a1) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;

a2) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche; non aver subito l'irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura da parte dell'Ateneo per infrazioni o inadempienze in ordine all'attività di servizio;

b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;

c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;

d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;

e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;

f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Art. 4 – Attribuzioni consentite alle professoressse emerite e onorarie e ai professori emeriti e onorari

1. Ai PE e ai PO si applicano:

a) il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi al personale docente in quiescenza e della correlata assegnazione di spazi e attrezzature, emanato con D.R. n. 3709 del 06.10.2017, e s.m.i., ove sussistano le giustificazioni sostanziali per l'instaurazione di un rapporto di collaborazione formalizzato con il centro autonomo di gestione, con particolare riferimento alla possibilità, prevista dall'art. 2, c. 2, eventualmente correlata alle specifiche competenze possedute dal PE o PO interessato, di conferire a titolo oneroso *“incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di progetti, con le modalità previste per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o per prestazioni occasionali, purché il relativo programma di ricerca sia preventivamente approvato dall'organo collegiale del centro autonomo di gestione. Tali incarichi non possono in ogni caso comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione né la preposizione funzionale del responsabile in quiescenza a personale in servizio”*;

b) il Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, emanato con D.R. n. 5125 del 26.10.2023 e s.m.i., con riguardo all'attuazione dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010;

c) l'art. 42 del R.D. n. 1269/1938, nella parte in cui consente ai cultori della materia la possibilità di far parte di commissioni per esami di laurea e di profitto, presiedendo le stesse ove titolari del corrispondente contratto di insegnamento;

d) l'art. 25 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2340 del 27.05.2022 e s.m.i., per quanto concerne la partecipazione alle commissioni per il conseguimento del titolo;

e) l'art. 16, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo per quanto concerne l'intervento, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di dipartimento di afferenza al momento del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.

2. Ai PE e ai PO sono inoltre consentiti:

a) l'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari, al servizio di firma digitale ove sussistano i presupposti previsti dal Regolamento di Ateneo sulla firma digitale, e a una casella di posta elettronica a ciascuno intestata;

b) l'indicazione dell'affiliazione all'Università nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a conferenze, progetti, programmi e comunque nell'esercizio di ogni attività svolta in qualità di PE o PO;

c) l'attribuzione delle funzioni di componenti di organismi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro di Ateneo, fatti salvi i limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo;

d) compatibilmente con le disposizioni che regolano l'utilizzazione della piattaforma IRIS di Ateneo, la documentazione su di essa della propria attività di ricerca.

Art. 5 - Altre forme di collaborazione tra professoresse emerite e onorarie e professori emeriti od onorari con l'Ateneo

1. Altre collaborazioni tra PE e PO con l'Ateneo, le scuole e i dipartimenti sono configurabili, a titolo meramente esemplificativo, per l'organizzazione di convegni e lo svolgimento di attività di terza missione. Esse possono coinvolgere singoli docenti o anche l'Associazione di cui all'art. 6.

Art. 6 – Associazione delle professoresse emerite e onorarie e dei professori emeriti od onorari

1. In caso di costituzione di un'Associazione che riunisca i PE e i PO dell'Università, la medesima potrà essere ammessa a concludere convenzioni con l'Ateneo previa delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le proposte dei dipartimenti approvate nel periodo tra l'entrata in vigore del D.M. n. 261/2026 e quella del presente Regolamento non dovranno essere rideliberate, fatte salve eventuali integrazioni documentali.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di fonte sovraordinata.